



COMUNE DI SILVI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 1968 DEL 05/07/2023

Servizio AREA 1 RAGIONERIA - FINANZA
 Ufficio RAGIONERIA FINANZA
 Responsabile Procedimento BUFARALE ANDREA
 Proponente BUFARALE ANDREA

Oggetto: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE (ART. 17-bis, D.L. 34/2023).
 APPROVAZIONE REGOLAMENTO

PARERI (Art.49 DLgs 267 del 18/08/2000)

Ai fini della regolarità Tecnica in data 07/07/2023 il Responsabile dell'Area BUFARALE ANDREA esprime parere FAVOREVOLE.

Ai fini della regolarità contabile in data 07/07/2023, il Responsabile dell'Area BUFARALE ANDREA esprime parere FAVOREVOLE.

APPROVAZIONE														
CARICA	COGNOME E NOME	PRES.		VOTO			CARICA	COGNOME E NOME	PRES.		VOTO			
		S	I	S	N	O			S	I	S	N	O	F
SINDACO	SCORDELLA ANDREA						CONSIGLIERE	VALLESCURA GIUSEPPINA						
CONSIGLIERE	CARUSO VINCENZO						PRESIDENTE	VALLOSCURA FABRIZIO						
CONSIGLIERE	CICHELLA MARIA						CONSIGLIERE	BLASIOTTI MASSIMO						
CONSIGLIERE	DI FEBBO MATTEO						CONSIGLIERE	GENTILE GIUSEPPE						
CONSIGLIERE	DI GIOVANNI GIUSEPPINA						CONSIGLIERE	CIPRIANI DINO						
CONSIGLIERE	GAMBACORTA ANTONIO						CONSIGLIERE	MARINELLI MARIAGRAZIA						
CONSIGLIERE	GUARNIERI MARCO						CONSIGLIERE	PACCHIONE DARIO						
CONSIGLIERE	LEONZI MONICA						CONSIGLIERE	PARTIPILO VITO						
CONSIGLIERE	VALENTINI BRUNO													
TOTALE VOTAZIONE PER IMMEDIATA ESEGUIBILITA'		PRESENZE					VOTAZIONI							
		SI	NO	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI								

La proposta è stata approvata nella seduta del 26/07/2023 con atto n. 45 alla presenza dei sopra indicati componenti.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Dott. Andrea Bufarale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che Il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, definitivamente convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 (G.U. n. 124 del 29 maggio scorso), introduce alcune ulteriori disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali non riscosse tramite l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R);

Che l'art. 17-bis, del dl n. 34/2023, disciplina la facoltà per i Comuni di disporre:

a) lo stralcio parziale delle ingiunzioni con importo residuo fino a mille euro relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, similmente a quanto previsto, dall'art. 1, comma 227, legge n. 197/2022, per i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R).

b) lo stralcio totale delle ingiunzioni con importo residuo fino a mille euro relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, similmente a quanto previsto, dall'art. 1, comma 229-bis, legge n. 197/2022, per i carichi affidati all'AdE-R.

c) la definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, similmente a quanto previsto, dall'art. 1, comma 231 legge n. 197/2022, per i carichi affidati all'AdE-R;

Rilevato che l'art. 52, D.Lgs. n. 446/1997 garantisce agli enti locali la potestà regolamentare per la disciplina delle proprie entrate, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti per i contribuenti, esercitabile con deliberazione dell'organo consiliare;

Considerato che è opportuno stabilire l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17-bis, del dl n. 34/2023, limitatamente alla definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (punto "c" sopra citato), atteso che in tal caso non si determinerebbe una cancellazione di residui attivi in quanto la misura incide solo su interessi e sanzioni, mentre il credito originario costituito dalla sorte capitale, nonché il rimborso spese delle procedure cautelari ed esecutive, resta preservato;

Visto l'art. 17-bis, c. 2, D.L. 34/2023 con il quale si stabilisce che:

"2. Con il provvedimento di cui al comma 1 che dispone l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 231, della citata legge n. 197 del 2022 gli enti territoriali stabiliscono anche:

a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;

b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

Attesa pertanto la necessità di approvare lo schema di regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie di cui all'art. 17-bis, D.L. 34/2023;

Vista la bozza di regolamento predisposta dall'Ufficio Tributi (*all. A*);

Visto l'art. 17-bis, c. 7, D.L. 34/2023 con il quale si stabilisce che:

“7. I provvedimenti di cui al comma 1 adottati dagli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici nonché, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2023.”

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti _____

DELIBERA

1. di approvare lo schema di regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie di cui all'art. 17-bis D.L. 34/2023 (all. A);
2. di pubblicare il presente regolamento:
 - ♦ sul sito internet del Comune, sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Disposizioni Generali – Atti Generali
 - ♦ all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
3. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
4. di dare atto che l'allegato regolamento acquista efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale, ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 7, del decreto legge 34/2023 (convertito in L. n. 56/2023);
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici, ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 7, del decreto legge 34/2023 (convertito in L. n. 56/2023).

Con separata votazione, presenti n. ---, con voti favorevoli n. --- e contrari n. --

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma n. 4 del D. Lgs. 267/2000, stante la necessità di rendere immediatamente operativa l'istituto in oggetto.